



Febbraio 2017

Rapporto esplicativo sulla revisione dell'ordinanza del DFI del 1° giugno 2011¹ concernente la procedura degli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza concernente le procedure d'esame)

1. Situazione iniziale

Con la revisione del 1 gennaio 2018 dell'ordinanza del 26 novembre 2008² concernente gli esami federali per le professioni mediche (Ordinanza sugli esami LPMed), si riprendono, data la loro importanza, i punti finora disciplinati nell'ordinanza concernente le procedure d'esame. Quest'ultima ordinanza deve essere pertanto adeguata.

2. In merito alle singole disposizioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Articolo 3 Sede d'esame

La disposizione concernente la sede d'esame (inclusa la nuova deroga) è ora contenuta nell'articolo 12b dell'ordinanza sugli esami LPMed e pertanto l'attuale disposizione dell'ordinanza concernente le procedure d'esame può essere abrogata senza sostituzioni.

Articolo 4 capoverso 1 Lingua d'esame

Questo capoverso può essere abrogato dato che il principio della lingua d'esame è ora disciplinato nell'articolo 12c dell'ordinanza sugli esami LPMed. L'attuale capoverso 2 resta invariato e rimane dunque l'unico capoverso di questo articolo.

Articolo 7 Mezzi ausiliari

Come previsto dall'articolo 3 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sugli esami LPMed è la MEBEKO, sezione «Formazione», che emana le direttive sui dettagli per lo svolgimento dell'esame federale. Oltre a definire i mezzi ausiliari ammessi, le direttive contengono disposizioni dettagliate riguardanti in particolare le materie esaminate, il numero di domande/esercizi/stazioni, l'estensione dell'esame, la durata, lo svolgimento, la verifica e la valutazione, le istruzioni ai candidati.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale

La revisione dell'ordinanza non ha ripercussioni né sul piano finanziario e del personale, né per la Confederazione e i Cantoni e neppure per le scuole universitarie.

¹ RS 811.113.32

² RS 811.113.3